

## APPENDICE DOCUMENTARIA\*

**Documento del fondo *ad cerbitu* (1015).**

**Documento del fondo *costantini* (1040).**

**Documento della pieve di Sant'Angelo e Santa Maria del *locum solofre* (1042).**

\* Questa Appendice contiene solo i primi tre documenti cartacei solofrani spiegati ed analizzati con una serie di note che permettono di comprenderli e di entrare nel mondo che descrivono. Tutti gli altri documenti solofrani del periodo trattato si trovano in M. DE MAIO, *Alle radici di Solofra. Dal tratturo transumantico fluviale all'autonomia territoriale* (Solofra, 1997, pp. ), presso l'Archivio del Centro studi di storia locale della Biblioteca Comunale di Solofra, oppure se ne può chiedere copia attraverso il sito [www.solofratorica.it](http://www.solofratorica.it)

## DOCUMENTO DEL FONDO AD CERBITU

(1015)

1015, gennaio.

**Regesto:** Falcone, figlio di Alessandro, riceve da Maione, figlio di Donatello, dinanzi al giudice Romoaldo e alla presenza dei testimoni Giovanni presbitero e Giaquinto, un fondo ad *tenendum et laborandum* in località *ad cerbitu*, confinante ad est con i beni degli eredi Sparani, a sud con un *rivus*, ad ovest con la via pubblica, a nord con i beni di Cicero e della moglie Auria. Il contratto prevede per il colono la conduzione del fondo, la messa a coltura di nuove piante, la metà dei frutti e il *terraticum*, lo obbliga, inoltre, a conservare il vino negli appositi *organea* fino a che il proprietario non gli invierà per ritirarlo un suo uomo, al quale dovrà dare ospitalità. È contemplata altresì per il colono la possibilità di allontanarsi dal fondo. Viene nominato mediatore Sellitto, figlio di Andrea, e viene stabilita la pena in caso di mancato rispetto del patto. Redige l'atto il notaio Iso.

✕ (...) *Memoratorium factum a me Falco, filio Alexandri, eo quod ante presentia Romoaldi, iudici et alii testes, per bona combenientiam tradidit mihi ad tenendum et laborandum Maio, filio Donnelli, una pecia de terra cum arbusto bitatum, quod abuit in locum Solofre, ubi proprio ad cerbitu dicitur, rotense finibus<sup>1</sup>, qui est per haec finis et mensure: da partibus orientis fine de eredes Sparani, sicut termiti ficti sunt et sepe discernit, sunt inde passi quadraginta; da partibus meridie fine unde olim biti fuit, qui erga ipso ribus descendit, sunt inde passi centum biginti; da partibus occidentis fine bia puplica, sunt inde passi triginta duo; da partibus septentrionalis fine sortione Ciceri et Aurie uxoris sue, que fuit filia Iaquinti presbiteri, sicut termiti ficti sunt, inde sunt passi nonaginta quinque et pedem unum; et rebolbente per ipsa fine in partibus meridie passi duo; et iterum rebolbente in partibus orientis per fine ipsorum nominati vir et uxor, sicut termiti ficti sunt, et coniungentes in priore fine sunt inde passi sex minus pedem unum,*

---

<sup>1</sup> *Memoratorium....rotense finibus:* In questa parte iniziale dell'atto legale (*memoratorium*) l'agente, cioè Falcone, figlio di Alessandro, alla presenza del giudice Romoaldo e di altri testimoni, afferma di aver avuto in enfiteusi (*ad tenendum et laborandum*) da Maione, figlio di Donnello, un fondo con arbusti vitati, da lui posseduto a Solofra nella località detta *ad cerbitu*, nel gastaldato di Rota (*rotense finibus*). Da notare che gli individui in quel tempo, non esistendo ancora il cognome, erano indicati col solo nome accompagnato da quello del genitore. Fu questa abitudine che fece nascere i cognomi patronimici, in genere dal nome del padre. Il nome Maio dice l'origine patronimica del cognome De Maio, che è quindi un cognome autoctono, cioè nato sul posto. Solofra è chiamata *locum*, cioè la comunità non ancora si gestiva da sé (non aveva, per esempio, la *corte*, il tribunale locale, che è il primo organismo di una comunità autonoma).

*totum ad iusto passum ominis mensuratum*<sup>2</sup>. *Haec bero rebus per iamdicte finis et mensurie totum et inclitum illut mihi ad tenendum et laborandum tradidit, tali ordinem, ut amodo et omni tempore liceat me et meis eredibus inclita rebus ipsa per iamdicte finis et mensurie nostre potestatis tenere et laborare*<sup>3</sup>; *et fobeas et omnis nostra utilitatem per rationem ibidem facere, et acto tempore arbusto ipso potemus, propaginemus, et cultemus de super et de supter, et, ubi meruerit, arbores et bites ibidem plantemus; et totum eos laboremus et cultemus, sicut locus ipse meruerit, ut proficiat et ad ultamentum perbeniat; et totum bene pareat laboratum et cultatum, et acto tempore arbusto ipso bindemiemus*<sup>4</sup>; *et per tempore de bindemie faciamus scire ipsum Maio et eius eredes pro ipsa sua sortionem de ipso binum recipiendum, et quantum binum inde fecerimus, totum illum dibidere nobiscum et cum nostris eredibus ibidem in ipso locum ad palmentum per medium. Nos et nostris eredibus tollamus inde inclita medietatem, et ille et suos eredes tollat ipsa alia medietatem, et ille et suos eredes dare nobis organea, ubi ipsa eius sortione de ipso binum reponere possumus; et nos et nostris eredibus organea ipsa conciemus, sicut meruerit, et reponamus eos in casa nostra quod ibi abuerimus; et ipsa eius sortione de ipso binum ibidem mittere et salbum illut faciamus per omnes bices, usque dum direxerit ille et eius eredes, et illut exinde tollere faciat, scepto degeneratione publica et de igne et de mures*<sup>5</sup>; *et, donec ibidem steterit ipse omo,*

<sup>2</sup> *Qui est...mensuratum*: vengono qui nominati i confini e le misure del fondo. Ad oriente ci sono i beni degli eredi Sparani, indicati da segni e da una siepe (i fondi erano recintati) per circa quaranta passi. A sud, dove una volta c'erano delle viti, il fondo confina con un *rivus*, cioè un vallone per centoventi passi. Ad ovest confina con la via pubblica per trentadue passi. A nord confina con i beni di Cicero e di Auria, sua moglie, figlia di Giaquinto presbitero, per novantacinque passi e un piede e si unisce con i precedenti confini. Da notare: la citazione degli eredi Sparani, che indica che si sta costituendo un cognome e che le terre erano possedute da diverso tempo; le terre erano in parte chiuse e i loro confini erano indicati con molta precisione, visto che quella delle recinzioni era una pratica da poco usata e molto importante, perché stabiliva la proprietà del bene e dava inizio a obblighi precisi. La presenza della donna dice che questa aveva voce nell'atto legale, ma doveva essere accompagnata da un suo tutore (detto, con termine longobardo e secondo un'usanza di questo popolo, *mundaldo*) che in questo caso è il marito.

<sup>3</sup> *Hec bero rebus...tenere et laborare*: Falcone afferma che su questa terra ha, insieme ai suoi eredi, il diritto di possesso enfiteutico (*tenere et laborare*). Tale contratto dava la possibilità al colono di lavorare per lunghi anni la terra con i relativi obblighi.

<sup>4</sup> *Et foebas...bindemiemus*: Falcone elenca gli obblighi nella tenuta del fondo e cioè di fare tutto ciò che è utile per il lavoro agricolo: potare gli alberi, piantarne dei nuovi, coltivare l'arborato ed il seminato (*de super et de supter*), piantare le viti, secondo regole della buona agricoltura, affinché tutto produca per il meglio. In quei tempi il lavoro dei campi era molto precario perché incombevano vari pericoli, tra cui quello delle alluvioni.

<sup>5</sup> *Et per tempore de bindemie...de igne et de mures*: Falcone cita gli obblighi circa la vendemmia e la produzione del vino che avveniva nello stesso fondo (sicuramente nel fondo c'era il *palmentum*) e che doveva essere diviso a metà col padrone del fondo, posto negli appositi recipienti (*organea*), che lui si impegna di ben tenere e conservare presso la propria casa, protetti da alluvioni o altri danni, come incendi o topi. Da considerare la cura con cui è trattata la produzione del vino che in quei tempi dava molta ricchezza.

*quod ille et eius eredes ibidem dirigit pro ipsa eius sortionem de ipso binum recepiendum, ut nos et nostris eredibus illum nutricemus secundum nostram possibilitatem<sup>6</sup>, et quante noci et pera inde collegerimus annualiter, demus ei inde medietatem, et medietatem nobis abeamus, et de que annualiter in ipsa rebus seminaberimus, demus ei inde terraticum secundum consuetudinem de ipso locum<sup>7</sup>; unde per bona combenientiam guadia mihi ipse Maio dedit et mediatorem mihi posuit Sillicto filium Andree<sup>8</sup>; (...) et quale tempore nos aut nostris eredibus rebus ipsa tenere et laborare noluerimus, liceat nos et nostris eredibus inde exire cum omnis nostru iusto conquisitum, et inclita rebus ipsa per iamdicte finis et mensurie rebertas ad potestate ipsius Maioni et de eius eredes, et nos et nostris eredibus nulla sortionem inde tollere queramus: tantum rebus ipsa laborata et cultatam rebertas ad potestates ipsius Maioni et de eius eredes<sup>9</sup>. Iterum, et si nos aut nostris eredibus de ac terra exierimus pro qualibet occasione et in alia ad abitandum perrexerimus, ut inclita rebus ipsa rebertas ad potestates ipsius Maioni et de eius eredes; et si infra tres anni nos aut nostris eredibus in ac terra rebersi fuerimus ad abitandum, ut inclita rebus ipsa per iamdicte finis et mensurie rebertas ad potestates nostra et de nostris eredibus, illut abendum in supradicto ordinem, scepto frudium de ipso annum quod rebersi fuerimus, siant ad potestates de ominem illum qui illut laboraberit<sup>10</sup>; quod si taliter omnia suprascripta ipse Maio*

---

<sup>6</sup> *Et donec ibidem...possibilitatem*: Falcone si obbliga a consegnare la metà del vino ad un uomo mandato dal padrone, che egli ospiterà e nutrirà secondo le sue possibilità. Era questa una consuetudine dei tempi, che permetteva al rappresentante del proprietario di controllare la tenuta del fondo. Il proprietario, infatti, non abitava sul posto ma a Salerno dove, secondo l'uso, controllava lo smercio dei prodotti.

<sup>7</sup> *Et quante noci...de ipso locum*: Falcone si impegna di dare ogni anno al proprietario anche la metà delle noci, delle pere e degli altri frutti, i prodotti del seminato, oltre al *terratico* (una tassa) secondo la consuetudine del posto. Da considerare la citazione della consuetudine che faceva le veci della norma legale scritta che allora non esisteva ancora. Ogni comunità, quindi, aveva le proprie consuetudini (*usi e costumi*) che ebbero una grande importanza, perché intorno ad esse si formò l'identità della comunità. In tal modo questa acquistava forme di vita diverse dalle altre. Tali regole orali in seguito diventarono norme scritte (gli articoli degli Statuti) e regolarono la vita della popolazione.

<sup>8</sup> *Unde...filium Andree*: Falcone pone come fideiussore e garante Sellito, figlio di Andrea. Negli atti legali era necessaria la presenza del garante che ne assicurava l'attuazione.

<sup>9</sup> *Et quale tempore...de eius eredes*: Falcone afferma che quando il padrone lo vuole egli lascerà il fondo, che ritornerà al proprietario con tutte le migliorie fatte. Questa clausola dimostra che questo colono non era legato alla terra (*servo della gleba*).

<sup>10</sup> *Iterum...laboraberit*: Falcone dichiara che, se lascia il fondo per qualsiasi ragione, andrà ad abitare in un altro fondo, affinché la terra torni in possesso del proprietario. Egli però ha la facoltà di tornarvi non oltre i tre anni. In tal caso i frutti andranno a chi lo avrà nel frattempo lavorato. Qui è prescritta la possibilità di lasciare il fondo per un breve tempo. Questo fatto dice che le terre venivano usate per il prestito, sia come pegno, sia come pagamento, sia per incamerare, con il frutto, l'interesse. È quindi documentata una pratica dell'attività finanziaria e commerciale, che sarà in seguito largamente usata. È possibile però che Falcone debba partire per un viaggio mercantile, che allora avevano tempi lunghi

*et eius eredes mihi meique eredibus non adimpleberit et aliquit inde contradixerit, tunc per ipsa gaudia obligabit se et suos eredes componere mihi meique eredibus biginti auri solidi constantini<sup>11</sup>, et omnia suprascripta per inbitis nobis adimpleret, verumtamen, et si parutus fuerit in ipsa rebus, ut per tertia bices ibi pastenaberimus et plantimen ipsa ibi non preserit, solutis inde maneamus nos et nostris eredibus, absque calumnie per supradicta gaudia et gaudia et obligata penam<sup>12</sup>, et omni tempore abeamus nos et nostris eredibus ipsa rebus clusa de tribus partibus, ut bobem et caballum inde intrare non possat<sup>13</sup>, et hunc brebem scripsi ego Iso presbiter et notarius qui interfui<sup>14</sup>.*

✠ *Ego qui supra Romoaldo.*

✠ *Ego Iohannes presbiter.*

✠ *Ego Gaquinti<sup>15</sup>.*

**Fonte:** CODICE DIPLOMATICO CAVENSE, IV, 149.

Nella trascrizione sono state introdotte le maiuscole e la punteggiatura all'uso moderno.

---

ed esiti incerti, per cui era necessario regolarizzare ogni rapporto. Da tenere presente che in queste occasioni si stipulavano anche i testamenti.

<sup>11</sup> *Quod si taliter...constantini*: Falcone cita la multa per entrambi in caso di inadempimento degli obblighi: venti Costantini d'oro. Il *Costantino* era una moneta salernitana di origine bizantina.

<sup>12</sup> *Et omnia suprascripta...et obligata pena*: Falcone afferma che la multa per la mancata fruttificazione dei campi non sarà applicata se per tre volte gli alberi piantati non attecchiranno. Da considerare le difficoltà dell'agricoltura e quindi la grande precarietà in cui si viveva.

<sup>13</sup> *Et omni tempore...intrare non possat*: Falcone dichiara che manterrà chiuso il fondo affinché non possano entrare buoi e cavalli. Sul posto era diffuso l'allevamento dei buoi e dei cavalli (quest'ultimo sarà una specificità del sanseverinese) contro i quali il fondo deve essere protetto con le recinzioni. Da considerare che gli Statuti solofrani regolarono, in seguito, in modo molto preciso il pascolo e l'entrata degli animali nei fondi dove erano ammessi dopo la raccolta.

<sup>14</sup> *Et unc brebem...qui interfui*: il notaio Iso afferma di essere stato presente e di aver scritto l'atto.

<sup>15</sup> Sono le firme dei testimoni: il giudice Romoaldo, il presbitero Giovanni e Giaquinto (da questo nome verrà il relativo cognome). Questo atto è stato redatto a Solofra, perché era richiesto che esso avvenisse dove esisteva il bene e che i testimoni e il notaio controllassero le misure del fondo. Poiché in questo periodo Solofra non aveva ancora una *corte* con suoi giudici, si deve pensare che la stesura sia avvenuta nella chiesa, la quale, in quei tempi nei luoghi in cui non c'erano ancora le istituzioni civili, sopperiva a tale mancanza. Solofra aveva la Pieve che assolveva istituzionalmente a questi compiti. Da considerare l'origine mista dei nomi - longobardi il primo e il terzo, orientale il secondo - che evidenzia il processo di integrazione.

## DOCUMENTO DEL FONDO *CONSTANTINI*

(1040)

1040, maggio.

**Regesto:** Maraldo e Alcoino, figlio del fu Falcone, dinanzi ai testimoni Godeni e Disio affermano di aver ricevuto ad *tenendum et laborandum* da Giovanni, figlio di Giovanni, che fu *portarum*, ciascuno metà di un fondo con le sue pertinenze, posto in località *constantini* e confinante ad ovest con i beni degli eredi Olperti, a sud col *flubio*, a nord con un vallone, ad est con confini definiti ma senza proprietari. Maraldo, dichiara che sul bene esistono diritti ereditari, cita le regole della buona conduzione del fondo ed il tipo di contratto, pone come mediatore Sichenolfo di Rodoaldo, ricorda infine la pena in caso di insolvenza del patto.

✕ (...) *bicesimo secundo anno principatus domni nostri Guaimari Salerni*<sup>16</sup> (...). *Memoratorium factum a nos Maraldus et Alcoini, qui est filius quondam Falconi, eo quod ante subscripti testes per bona combenientia tradidit nobis, ad tenendum et laborandum, Iohannes filius quondam Iohanni, qui fuit portarum, una pecia de terra cum aliquanti castaneis, quod abunt in locum Solofre, ubi proprio nomen constantini dicitur, rotense finibus*<sup>17</sup>, *que est per haec finis: ab occidente fine de eredes Olperti: a meridie fine flubio; ab orientis fine, sicut limite discernunt; da partibus septemtrionalis fine sicut medio ballonem discernit*<sup>18</sup>. *De haec bero rebus*

---

<sup>16</sup> In questo periodo la data dei documenti si riferiva agli anni di governo dei principi di Salerno. Qui è nominato Guaimario che era salito al trono da ventidue anni.

<sup>17</sup> *Memoratorium...rotense finibus*: Maraldo ed Alcoino, figlio del fu Falcone, dichiarano di aver ricevuto da Giovanni, figlio del fu Giovanni, che aveva esercitato l'attività di *portarum*, e di tenere in enfiteusi, un fondo con castagni, sito a Solofra in località *constantini* nel gastaldato di Rota (*rotense finibus*). Da notare l'attività del padre di Giovanni (*portarum*) che è un doganiere colui che controlla il passaggio delle merci. Questo passaggio si trovava sulla via Sortito-Turci che passava attraverso o nei pressi del fondo. Il *Sortito* è il luogo della *Platea* (la strada del commercio solofrano) dove uscivano le merci.

<sup>18</sup> *Que est...discerni*: sono indicati i confini del fondo, che ad ovest è delimitato dai beni degli eredi Olperti, a sud dal fiume, a nord da un vallone, ad oriente era senza proprietari. Il bene è facilmente collocabile nell'ampio spazio che va dai Balsami al Sorbo e a Caposolofra, tra il *flubio* a sud e un vallone a nord, quello del Vellizzano, mentre ad est, verso la montagna, non ha proprietari né confini perché qui cominciavano le terre di tutti, su cui la comunità esercitava gli *usi civici* (tagliare la legna, pascolare, usare l'acqua, ecc). Da notare il nome del fondo di chiaro influsso bizantino, che nella conca si individua anche nell'intestazione della Pieve a S. Maria del quindici agosto, culto introdotto dall'imperatore bizantino Maurizio fin dal V secolo. Il toponimo si è perduto per i predominanti Balsami e Sorbo. *Costantini* potrebbe essere il nome di un precedente possessore o della moneta

*per iamdicte finis tradidit nobis exinde inclita medietate da partibus septemtrionalis erga ipso ballone, cum omnia intro se abentibus omnibusque suis pertinentiis<sup>19</sup>, et cum bice de bia sua illam vobis tradidit bice sua et bice genitricis sue et bice avii et socere sue, tali ordine<sup>20</sup>, ut liceat nos et nostris eredibus amodo et omni tempore inclita ipsa medietate de ipsa rebus, qualiter disimus, nostre potestatis teneamus et laboremus<sup>21</sup>, et fobeas et omnis nostre utilitatis ibidem faciamus; et ubi oportet fuerit, castaneum nos illum ibidem ponamus et cultemus, sicut meruerit, et annualiter castanee inde colligamus et biride inter nos dibidamus: nos et nostris eredibus medietatem; et ipsius Iohanni et at suis eredibus demus alia medietatem<sup>22</sup>; et de que annualiter ibidem seminaberimus, demus ei exinde terraticum secundum consuetudine de ipso locum<sup>23</sup>; et si terra aridam ibidem abuerit et per tertiam bicem plantimen ibidem posuerimus, et plantimen ipsa ibidem non preserit, solutis inde maneamus a calumniis<sup>24</sup>; et quale tempore rebus ipsa tenere et laborare noluerimus, liceat nos exinde exire cum omnis vestro iusto conquisitum, et inclita rebus ipsa rebertas at potestate ipsius predicti Iohanni et de suis eredibus<sup>25</sup>. Unde pro taliter per bona combenientia gaudia nobis ipse Iohannes bice sua, et pro bice de ipsa nore et socera sua dedit et mediatorem nobis*

---

salernitana. Da notare ancora l'iniziale uso di un cognome, *Olperti*, e che questi sono gli unici proprietari confinanti col fondo ad ovest, verso la parte bassa, là dove appunto potevano esserci delle proprietà.

<sup>19</sup> *De haec...suis pertinentiis*: i due attori dell'atto affermano che il fondo ha le sue pertinenze poste nella parte settentrionale. Le pertinenze sono tutte quelle cose necessarie per l'uso del fondo e cioè fontane, canali, pozzi, stalle, forni, palmenti, locali per il deposito dei prodotti, per la vendemmia, la spremitura delle olive e la conservazione del vino, ecc. Le pertinenze di questo fondo si trovano nella parte settentrionale, cioè verso il vallone del Vellizzano, questo vuol dire che le acque del *flubio*, posto a sud, non erano al servizio del fondo e ciò perché appartenevano alla Pieve e quindi alla chiesa di Salerno.

<sup>20</sup> *Et cum bice...tali ordine*: i due affermano che sul fondo ci sono dei diritti ereditari.

<sup>21</sup> *Ut liceat ... laboremus*: ogni conduttore si impegna ad utilizzare e lavorare metà del fondo.

<sup>22</sup> *Et fobeas ... de ipso locum*: i due dichiarano che lavoreranno il fondo, secondo il bisogno, coltivando il castagneto, piantando castagni e raccogliendone il frutto, che sarà diviso a metà, mentre l'altra metà sarà consegnata al proprietario.

<sup>23</sup> *Et de que annualiter ... de ipso locum*: si dichiara che anche i prodotti del seminato saranno divisi a metà e che sarà versato il *terratico* secondo gli usi del posto. Da notare il richiamo alla consuetudine, che in questo periodo era l'unica a regolare la vita della comunità.

<sup>24</sup> *Et si terra ... a calumniis*: gli affittuari si dichiarano non colpevoli se la terra sarà arida e le piante per la terza volta non attecchiranno. Questa clausola era a protezione del coltivatore e lo preservava dalle difficoltà che incontrava nella coltivazione di campi.

<sup>25</sup> *Et quale tempore ... eredibus*: i conduttori del fondo hanno la possibilità di lasciare la terra nel cui caso sarebbe ritornata al proprietario. Questa clausola indica che la terra era usata come pegno per il prestito nei contratti mercantili.

*posuit Sikenolfus filius quondam Radoaldi<sup>26</sup>; (...) quod si taliter omnia suprascripta nobis non adimpleberit et alia inde nobis contradisserit, (...) tunc per ipsa gaudia obligabit se et suos eredes componere nobis nostrisque eredibus, vel cui brebem istum in manum paruerit, biginti auri solidi constantini et omnia suprascripta per inbitis nobis adimplere<sup>27</sup>, et unc brebem scripsi ego Iso notarius qui interfuit<sup>28</sup>.*

✘ *Ego Godeni.*

✘ *Ego Disiio.*

Fonte: CODICE DIPLOMATICO CAVENSE, VI, pp. 134-135.

Nella trascrizione sono state introdotte le maiuscole e la punteggiatura all'uso moderno.

---

<sup>26</sup> *Unde pro taliter ... Radoaldi*: i due dichiarano che Giovanni ha posto come mediatore Sichenolfo, figlio del fu Radoaldo. Sono nominati alcuni abitanti di Solofra con nomi in prevalenza di origine longobarda.

<sup>27</sup> *Quod si taliter ... adimplere*: si stabilisce la pena, in caso di inadempienza, di venti *constantini* d'oro (moneta salernitana di origine bizantina).

<sup>28</sup> *Et unc brebem ... interfui*: Il notaio Iso afferma di essere stato presente alle dichiarazioni e di aver scritto l'atto (*brebem*).

**DOCUMENTO DELLA PIEVE  
DI SANT'ANGELO E SANTA MARIA  
DEL *LOCUM SOLOFRE*  
(1042)**

Il documento è un *memoratorium*, che sancisce la cessione perpetua, con facoltà di trasferire agli eredi i propri diritti ed obblighi, della pieve di S. Angelo e S. Maria del *locum Solofre* al presbitero Truppoaldo, figlio del fu Diletto, abitante a Solofra.

La donazione è fatta da Adelferio, diacono, archipresbitero ed abate della chiesa di S. Massimo di Salerno in qualità di procuratore e beneficiario. È presente all'atto, come concessionario, l'arcivescovo di Salerno, Amato, poiché la chiesa dipendeva dall'episcopio di questa città.

Dopo la parte introduttiva, propria di tutti gli atti legali, cioè dopo l'invocazione a Dio e la data, che si riferisce agli anni del principato di Guaimario e del figlio di lui Gisulfo, c'è la formula con cui Adelferio dichiara le sue dignità clericali, la sua qualità e cioè di essere uno dei *domini* della chiesa di S. Massimo, attesta la presenza dell'arcivescovo Amato e di testimoni, conferma che la chiesa di S. Angelo e S. Maria è una *pieve*, che è costruita nel *locum Solofre*, che è soggetta e pertinente all'episcopio di Salerno ed infine che è da lui tenuta in beneficio.

Inizia quindi la descrizione dettagliata dei beni che riceve Truppoaldo con l'elenco dei libri sacri e delle suppellettili relativi all'ufficiatura liturgica: un *liver comes* per la liturgia di tutto l'anno con due antifonari (uno per i canti diurni, che va dal giorno dell'Avvento alla festività della Madonna del mese di agosto, l'altro per i canti notturni dell'intero anno), un salterio, un omelario dalla prima Domenica dell'Avvento all'ottava di Pasqua, un manuale, due *leggere*, uno di S. Angelo e S. Pietro e uno di S. Nicola e S. Fortunato, una campana, un incensiere di bronzo, una sindone con sedici funicelle, un velo per il tabernacolo, due pianete, una stola, una cotta, una veste sacra, un calice, un vaso di stagno.

Segue l'elenco dei beni mobili ed immobili utili per il lavoro dei campi, per lo stesso Truppoaldo e per i chierici che si fermavano presso la chiesa in occasione dei riti: una botte grande per il vino, due carri, quattro tini, una bagina, un torchio, tre case con vani, una madia, un *calce* (macina) ed un forno.

Adelferio dichiara inoltre che tutti questi beni sono integri e sono dati in potere a Truppoaldo per tutta la vita, cita poi gli obblighi del presbitero, sia in relazione alla conduzione agricola, per la quale gli è permesso avere

dipendenti legati da un regolare contratto, sia in relazione alla vita liturgica della chiesa, per cui deve assicurare l'officiatura quotidiana e deve accogliere altri chierici, come è dovuto alle chiese rurali.

Agli obblighi corrispondono le spettanze godute direttamente da Truppoaldo, cioè le offerte di cui è beneficiaria la chiesa e quelle che il presbitero dovrà dividere con Adelferio, cioè le entrate relative alle sepolture, ai voti e ai censi.

Come corrispettivo Truppoaldo assume l'impegno di provvedere a tutto ciò che serve alla vita della chiesa e dei campi, di tutelare e migliorare i beni procedendo alla bonifica, al lavoro dei campi e alla raccolta dei frutti. Di essi potrà servirsi per tutta la vita insieme ai lavoratori dipendenti.

Ad Adelferio spettano annualmente, come censo, due tarì, dieci misure di cera, altri tributi in occasione della festa di S. Angelo del mese di maggio e di quella di S. Maria del mese di agosto, ancora carne e strutto di maiale e un paio di polli in occasione del giovedì santo.

Truppoaldo si obbliga, inoltre, di far rispettare quanto sopra stabilito, mentre ai suoi eredi è lecito rompere la conduzione avocando a sé tutti i beni mobili; si impegna di controllare il lavoro dei contadini da lui dipendenti, di mantenere efficiente ogni cosa, di aggiustare e coprire le case e le celle.

Se tutto ciò non avviene, Truppoaldo e i suoi eredi dovranno pagare un pegno di 30 *constantini* d'oro, mentre l'abate potrà prendere come pegno ogni suo bene legittimo e illegittimo.

Alla fine Adelferio annunzia il censo che Truppoaldo dovrà pagare in segno di *ricognizione*, legato cioè al possesso della chiesa, nella festività di S. Angelo del mese di maggio, in cambio del quale il presbitero riceverà il crisma e l'olio santo.

Firma l'atto il notaio Mirando, sottoscrivono i testimoni Romoaldo e Ademaro.

### **Testo del documento**

*In nomine Domini. Vicesimo quarto anno principatus Salernitani domini nostri Guaimari gloriosi principi et quarto anno principatus eius Capue / et ducatus illius Amalfi et tertio anno ducatus eius Surrenti et primo anno suprascriptorum principatum et ducatum / domini Gisulfi / ex mio Principis et dux filius eius, mense iunius, decima indicione. Memoratorium factu a me Al / ferus diaconus et archipresbiter et abbas ecclesie Sancti Maximi et sum unum de dominii ipsius ecclesie Sancti Maximi, eo / quod ante presentia domini Amati venerabilis archiepiscopi sancte sedis Salernitane et ibidem addesent ydoneis hominibus per con / venientiam, per*

*largietatem ipsius domini archiepiscopi tradidi Truppoaldi presbiteri  
fi[lius] quondam Dilecti clerici de locum Solofre / ecclesiam vocabulum  
Sancti Angeli et Sancte Marie, que est plebe et constructa in ipso locum  
Solofre subi [ecte et per] / tinentis ipsius archiepiscopii, quod ego in  
beneficium teneo a pars ipsius archiepiscopii, quam et assignabi cau / sa  
mobilia ipsius ecclesie ei, idest liver comes anni circuli et in ipso volumine  
coniunctum abet antifo / narium de die da dventum Domini usque in sancte  
Marie de mense augustus, et alium antifonarium de nocte anni / circuli,  
psalterium unum, omelia unam da adventum Domini usque in octaba de  
Pascha, manuale unum, / legere sancti Angeli et sancti Petri, et legere  
sancti Nicole et sancti Fortunati, campana una, turibu / lum ereum unum, et  
sindones linee sidecim, curtina unam, planete due, orarium unum, amittum  
un / um, trilice unam, calice unum, patena una de stainuus, bocte maiore  
una, tractore due, ti[ne] / quattuor, bagine una, palmentum unum, casa de  
applicta tres, idest arca una et calce / et unum furnum, idest ipsa ecclesia  
cum predicta mobilia et casis et cum omnis rebus stabile et mobile  
pertinentes / ipsius ecclesie funditus illut ei tradidi, tali hordine ut cunctis  
diebus vite sue illius sit potestati / eos tenendum et reiendum et licead illum  
et omnes quos ibi miserit ad laboranorandum fobee / et omnes sue  
hutilitatis ibi faciendum iusta ratione, et die noctuque in ipsa ecclesia  
officia[t] seu offi / ciare faciad sicut decet ecclesias villanas et omnes  
offertas et quicquid in ipsa ecclesia introierit totum / eius sit potestatis,  
scepta sepultura et votationes et centa de ipsa ecclesia quod ibi intraberint  
medietatem / illut nobis dare et medietatem inde sivi abere tantum si ibi  
intraberit animalia viba aut tale / causa que ad ornamentum ipsius ecclesie  
pertinead semper sit de ipsa ecclesia et ipsa presbiter abendum illut / dum  
vibus fuerit et dominandum et reiendum et iusta ratione salbum faciendum,  
sicut ipsa alia pre / dicta mobilia et totis arbusti et alia rebus ipsius ecclesie  
annualiter suo nempe de super et de / suptus laborare et cultare et laborare  
faciad et illu[t] prop[aginare faciad] ubi meruerit ar / bores et vites  
planctare, et sic per annum illut lavoraret sicut [in] ipso locum meruerit  
quatenus profici / at et non disperead et omnis vinum et fruies quod per  
annum inde exierit totum ei sit potestati tantum / de illut retinunt alii  
hominibus ad lavorandum per brebi a parte ipsius ecclesie illut quod inde  
dare debunt / in pars ipsius ecclesie tollad et abead illut ipse presbiter dum  
vibus fuerit, et pro censum exinde per omnis annum / dare nobis vel in pars  
ipsius archiepiscopii duo auri tari bonum et decem massole de cerea et in  
festività / te sancti Angeli de mense magio et sancte Marie de mense augusto  
per omnis annum dare nobis [...] ce / rea pro ipsa festivitate ibi intraberit,  
et Nativitas Domini per omnis annum similiter dare nobis vel diriga[nt] /  
dua ossa persupta bona et una longa et decem massole de cerea, et in die*

*Sanctum Iobis per omnis annum / dare nobis vel dirigant unum peculium bonum et quinquaginta oba et decem massole de ciria / et unum parium de pulli et stetit pars ipsius archiepiscopii inclita ipsa traditione ei defendere diebus vi / te sue cum vice de bia sua da omnes omnes omnique partibus. Ad ovitum suum inclita suprascripta / traditione iusta ratione salva et ipsa rebus cultata revertat ad patestate nostra vel de / pars ipsius archiepiscopii, et heredes suas licead inde exire cum omnia sua causa mobiles, et potestatem / habeat ipse presbiter ipsi homines laboratores quos diximus perquirere per annum si vene anima / lia operant ipsa rebus quod si male laborant licead illis inde pignerare pro pars et vice ipsi / us ecclesie, et stetit ut ipsa ecclesia et ipsa casa et cella quando meruerit coperire / et conciare, ut per omnis annum bona paread decopertas et conciatas. Unde in eo hordine per / conbenientiam guadium mihi dedit ipse Truppoaldus presbiter et fideiussore mihi posuit se ip / sum per partes placentem, ut si talia omnia suprascripta per supradictum hordinem nobis non adimpleverit et / aliquit inde contradixerint per ipsa guadia componere obligavit se ipse presbiter et sui eredes mihi vel / in pars ipsius archiepiscopii triginta auri solidi constantiniani et apposuit ei [...] nobis seu in pars ip / sius ecclesie ad pignerandum omnia sua causa legitimo et inlegitimo [...]. Hoc memora / mus ut in ipsa festivitate sancti Angeli de mense magius deat nobis pro censum duo auri tari et decem massole de ciria, et in die Sanctu Iobis demus ad ipsum presbiter vel ad missum eius formata et chris / ma et oleo sancto sicut meruerit. Quod scripsi eo Mirandus notarius (S).*

+ Ego Romoaldus me subscripsi (S).

+ Ego Ademari me subscripsi (S).

N. B. Sono state introdotte le maiuscole e la punteggiatura alla maniera moderna.

**Fonte:** Archivio Arcivescovile di Salerno, arca, I, n. 9 in B. RUGGIERO, *Potere, istituzioni, chiese locali. Aspetti e motivi del Mezzogiorno medievale dai Longobardi agli Angioini*, Bologna, 1977, Appendice, pp. 88-90.

**Nota:**

Il documento è così regestato in A. BALDUCCI, *L'archivio diocesano di Salerno. Cenni sull'Archivio del Capitolo metropolitano* (Salerno, 1945, p. I, fonti, IV, n. 9, pp. 5-6): "1042, giugno. Collazione in cartapecora "delle Chiese di S. Angelo e S. Maria", site in Solofra con tutti gli stabili e mobili, sacri utensili, fatta da Adelferio Presbitero et Abbate della Chiesa di S. Massimo per parte dell'Arcivescovo Amato, et in persona di Truppoaldo Presbitero di Solofra per l'annuo censo di mezza libra di cera, ova cinquanta

e due polli in segno di ricognizione. Rog. da Marinaldo Not. Nell'anno XXIV di Guaimario IV principe di Salerno e II di Gisulfo suo figlio". La sottolineatura indica un errore corretto da G. CRISCI (*Il cammino della chiesa salernitana nell'opera dei suoi vescovi*, I, Napoli-Roma, 1976, p. 76 e n. 3) il quale precisa "si tratta di una sola chiesa e non di due come si rileva chiaramente dalla lettura della pergamena originale". La trascrizione, qui riportata, ha visto la luce ad opera di Bruno Ruggiero.

## Spiegazione del documento

### Invocazione

+ In nomine Domini<sup>29</sup>.

### Datazione

Vicesimo quarto anno principatus Salernitani, domini nostri Guaimari, gloriosi principi et quarto anno principatus eius Capue et ducatus illius Amalfi et tertio anno ducatus eius Syrrenti et primo anno suprascriptorum principatuum et ducatum domini Gisulfi ex mio Principis et dux filius eius<sup>30</sup>, mense iunius, decima indicione<sup>31</sup>.

### Formula di donazione

---

<sup>29</sup> *In nomine Domini*: è l'invocazione che apriva ogni contratto pubblico nel Principato di Salerno nell'XI secolo. L'atto legale aveva questa sequenza: l'invocazione e la data, l'esposizione del fatto, l'elenco degli obblighi tra i due contraenti, le riserve e le soluzioni, le clausole di garanzia, la sottoscrizione.

<sup>30</sup> *Vicesimo... eius*: è la datazione salernitana basata sull'epoca del sovrano, sul mese e sulla indizione. Il principe Guaimario IV (V) era stato associato al trono dal padre Guaimario III (IV) nel 1018 e gli era successo nel 1027, anno in cui inizia la datazione del suo principato; nel 1038 fu investito dall'imperatore Corrado II del Principato di Capua; nel 1039 per conquista militare si fregiò del titolo di principe di Amalfi e di Sorrento; nel marzo del 1042 Guaimario si associò il figlio Gisulfo II, che fu l'ultimo principe longobardo prima della conquista normanna (1076). Guaimario morì il 4 giugno del 1052.

<sup>31</sup> *Decima indicione*: l'indizione è un computo cronologico fondato su cicli di 15 anni, che cominciò ad essere usato nella datazione delle bolle papali e degli atti notarili dal 313 d.C. L'indizione in questione era cominciata nel 1033 per cui nel 1042 ci si trovava nel decimo anno.

Memoratorium<sup>32</sup> factu a me Alferus diaconus et archipresbiter et abbas<sup>33</sup> ecclesie Sancti Maximi<sup>34</sup> et sum unum de domini ipsius ecclesie Sancti Maximi<sup>35</sup>, eo quod ante presentia domini Amati venerabilis archiepiscopi sancte sedis Salernitane<sup>36</sup> et ibidem addesent ydoneis hominibus<sup>37</sup> per convenientiam<sup>38</sup>, per largietatem ipsius domini archiepiscopi<sup>39</sup> tradidi<sup>40</sup> Truppoaldi presbiteri<sup>41</sup> filius quondam Dilecti clerici<sup>42</sup> de locum Solofre<sup>43</sup>

---

<sup>32</sup> *Memoratorium*: è un tipo di atto legale del diritto longobardo che riguardava le divisioni, le vendite e le donazioni. I Longobardi introdussero nella *Longobardia minore* (i territori dell'Italia meridionale che rimasero longobardi fino alla fine del XI secolo, cioè alla occupazione normanna) il loro diritto, senza sostituirlo a quello romano-giustiniano. Coesistero infatti leggi romane e leggi longobarde. Questo importante elemento si riscontra in altre modalità di vita dei territori controllati da questo popolo, come per esempio nella doppia intestazione di questa chiesa.

<sup>33</sup> *Factu a me Alferus....abbas*: colui che fa la donazione è Adelferio, rettore della chiesa salernitana di S. Massimo dal 1033 al 1056 e ultimo dei suoi abati. Apparteneva alla famiglia salernitana che alla fine del X secolo era entrata nel governo della chiesa. Egli è anche il beneficiario della chiesa, cioè gode dei proventi ed è responsabile della sua gestione. Rappresenta, come procuratore, l'arcivescovo, che però è presente.

<sup>34</sup> *Ecclesie Sancti Maximi*: è la potente chiesa palatina di San Massimo, appartenente alla famiglia dei principi di Salerno, voluta dal principe Guaiferio accanto al suo palazzo e dotata di beni nella stessa città e di molti possedimenti nei territori a sud di Salerno e nella pianura di Rota e di Montoro fino a Nocera. Visse nel momento più florido della Salerno longobarda.

<sup>35</sup> *Sum unum....Sancti Maximi*: formula legale con la quale Adelferio si dichiara uno dei possessori dei beni della chiesa come detentore di una quota di proprietà.

<sup>36</sup> *Eo quod....sedis Salernitane*: è presente alla stipula dell'atto e ne dà l'assenso Amato III, arcivescovo di Salerno. La chiesa infatti era soggetta ed apparteneva all'episcopio salernitano.

<sup>37</sup> *Et ibidem adest ydoneis hominibus*: all'atto sono presenti uomini *ydoneis*, cioè testimoni degni di fede. Tale presenza era richiesta dagli atti legali, che essi dovevano sottoscrivere. Queste persone sono sicuramente di Solofra.

<sup>38</sup> *Per convenientiam*: espressione legale che indicava l'accordo che i testimoni dovevano avallare.

<sup>39</sup> *Per largietatem....archiepiscopi*: questa formula attesta senza equivoci che l'amministrazione dei beni della chiesa è sotto il controllo dell'autorità religiosa, assicurato dalla presenza dell'Arcivescovo. L'atto viene fatto a Solofra.

<sup>40</sup> *Tradidi*: è il termine col quale si indica la concessione del bene, cioè la chiesa e le sue pertinenze.

<sup>41</sup> *Truppoaldi presbiteri*: il presbitero Truppoaldo è la persona beneficiaria della concessione. In effetti Truppoaldo riceve una prebenda individuale che permette, date le contingenze storiche che viveva il salernitano, un'amministrazione più vigile e sollecita della chiesa e un più razionale sfruttamento dei beni. Questo sacerdote diventa, con tale investitura, il capo della comunità del *locum Solofre*, che non aveva ancora autonomia amministrativa né territoriale e che aveva come punto di riferimento la chiesa e il suo presbitero. Pur trovandosi in territorio del gastaldato di Rota, la comunità solofrana era tributaria di Salerno, nelle persone dell'Arcivescovo, autorità religiosa, e dell'Abate di San

ecclesiam vocabulum Sancti Angeli et Sancte Marie<sup>44</sup>, que est plebe<sup>45</sup> et constructa in ipso locum Solofre<sup>46</sup> subi[ecte et per]tinentis ipsius archiepiscopii, quod ego in beneficium teneo a pars ipsius archiepiscopii<sup>47</sup>, quam et assignabi causa mobilia ipsius ecclesie ei<sup>48</sup>,

---

Massimo, rappresentante del principe longobardo. Queste due autorità controllavano insieme vasti territori della pianura alle spalle di Salerno.

<sup>42</sup> *Filius quondam Dilecti clerici*: viene qui fatto il riferimento al padre di Truppoaldo, che era richiesto nei documenti per distinguere le persone. I “clerici” erano coloro che si dedicavano allo studio. Da considerare che Diletto e Truppoaldo appartengono ad una classe sociale emergente, come tutti gli individui citati in questo documento, in grado cioè di assumere ruoli di direzione. Inoltre la chiara origine longobarda del nome Truppoaldo e quella latina del nome Diletto mettono in evidenza il processo di integrazione.

<sup>43</sup> *De locum Solofre*: Truppoaldo è un prete di Solofra. Con questo atto la Pieve, da chiesa punto di riferimento di un territorio più ampio, diventa chiesa di un’unica e più ristretta comunità. Si rafforza e si definisce quella modalità, posseduta fin dall’inizio dalla Pieve, che portò, prima S. Angelo e poi la Collegiata, ad essere chiesa intorno a cui si costituisce un territorio e si è forma una comunità, cioè *matrice*.

<sup>44</sup> *Ecclesiam vocabulum Sancti Angeli et Sancte Marie*: la Pieve ha una doppia intestazione, la prima di origine longobarda, la seconda bizantina. I Longobardi trovarono a Solofra la chiesa intitolata a Santa Maria e poiché erano divenuti fedeli a San Michele, aggiunsero all’intestazione esistente, senza distruggerla, quella al Santo Angelo. La misero al primo posto in segno di preminenza, il che agevolò l’abbandono della vecchia titolazione, che avverrà fra poco. Ciò è dimostrato da una scritta che si trova sul dorso del documento, con grafia di poco posteriore, che dice: “Brebe de Sancto Angelo de Solofra”. L’abitudine longobarda di non distruggere nei luoghi occupati le realtà che esistevano prima del loro arrivo si individua in molti altri elementi: la loro grafia, detta beneventana, coesistette accanto a quella latina, il loro diritto visse insieme a quello romano. In alcuni casi prevalse, col tempo, l’elemento romano in altri quello longobardo, ma spesso si ebbero interessanti forme di integrazione.

<sup>45</sup> *Que est plebe*: questa affermazione attesta le caratteristiche della chiesa. La pieve era una chiesa di campagna dell’alto medioevo, centro di un distretto religioso con popolazione sparsa. Ad essa facevano capo gli abitanti di tutto il distretto per i bisogni religiosi ed in occasione delle festività. Fu una chiesa caratteristica della pianura salernitana risalente alla diffusione del cristianesimo da Salerno dopo la guerra greco-gotica e alla presa di possesso da parte di quei vescovi dei territori abbandonati dopo le invasioni. La Pieve solofrana ebbe caratteristiche diverse e più specifiche rispetto a quelle esistenti nella zona e questo agevolò la sua trasformazione in chiesa legata ad un territorio.

<sup>46</sup> *Et constructa in ipso locum Solofra*: la chiesa è costruita in territorio di Solofra, dove si trovano tutti i soggetti interessati all’atto. Da tenere presente che, per questo tipo di concessione, era necessaria la presenza degli attori i quali dovevano procedere alla ricognizione dei beni che venivano donati. Tra gli individui citati non sono di Solofra le due autorità e il notaio.

<sup>47</sup> *Subiecte subi[ecte et per]tinentis...archiepiscopii*: la chiesa è soggetta all’autorità dell’episcopo salernitano ed è tenuta da Adelferio come procuratore dell’Arcivescovo e beneficiario della stessa e dei suoi beni. A Salerno ci fu un periodo, in cui le due autorità cittadine, quella religiosa e quella politica, coesistero, contrariamente a quanto avveniva nelle altre parti d’Italia, collaborando soprattutto nel governo delle campagne, da cui la città

### **Descrizione dettagliata dei beni che riceve Truppoaldo e che riguardano la chiesa e i campi.**

id est<sup>49</sup> liver comes anni circuli et in ipso volumine coniuatum abet antifonarium de die da adventum Domini usque in sacte Marie de mense augustus, et alium antifonarium de nocte anni circuli<sup>50</sup>, psalterium unum, omelia unam da adventum Domini usque in octaba de Pascha, manuale unum, / legere sancti Angeli et sancti Petri, et legere sancti Nicole et sancti Fortunati<sup>51</sup>, campana una, turibulum ereum unum, et sindones linee sidecim, curtina unam, planete due, orarium unum, amittum unum, trilice unam, calice unum, patena una de stainuus<sup>52</sup>, bocte maiore una, tractore due, ti[ne] quattuor, bagine una, palmentum unum, casa de applicta tres, idest arca una

---

traeva la forza economica. Questo fatto favorì, lo sviluppo della Salerno longobarda che divenne una delle più fiorenti città del Meridione.

<sup>48</sup> *Quam et assignabi causa mobilia ipsius ecclesia ei:* con questa espressione Adelferio dichiara di concedere a Truppoaldo i beni mobili ed immobili della chiesa e la stessa chiesa.

<sup>49</sup> *Id est:* inizia la descrizione dettagliata dei beni che riceve Truppoaldo e che sono le suppellettili necessarie per gli uffici liturgici, gli attrezzi per la vita agricola che si svolge nelle terre della chiesa e i beni immobili, utili per la vita della Pieve. La chiesa si configura quindi centro religioso ed economico, come tante realtà del medioevo.

<sup>50</sup> *Liver comes...anni circuli:* inizia l'elenco dei libri presenti nella chiesa tra cui il *liver comes*, che è un tipo di lezionario per la liturgia di tutto l'anno ("anni circoli") e una raccolta delle sacre scritture. Questo libro scomparve nella seconda metà del secolo per dar posto al Breviario che raccoglieva il lezionario con due antifonari. In questo libro si nota tale processo di assorbimento infatti nello stesso volume ci sono due antifonari. Essi riguardano i canti diurni, dal giorno dell'Avvento alla festività della Madonna del mese di agosto, e i canti notturni dell'intero anno. Nel Medioevo le celebrazioni erano essenzialmente corali perciò presso le chiese esisteva una vera e propria biblioteca destinata ai vari ministeri e alle varie celebrazioni, ma anche per scopi didattici.

<sup>51</sup> *Psalterium....sancti Fortunati:* continua l'elenco dei libri esistenti nella chiesa. Il *Salterio* era uno dei libri sacri, che ebbe nel Medioevo un posto importante, perché conteneva preghiere liturgiche e private. Lo si doveva imparare a memoria e veniva usato anche come libro di lettura. L'*Omelario* era un libro che conteneva i sermoni per le varie festività. Il *Manuale* era un libro di orazioni varie. Col termine di *Legere* si indica un libro di lettura di edificazione religiosa, cioè una raccolta di racconti o di fatti notevoli intorno ai santi. Tra i racconti c'è uno di storie intorno all'Arcangelo Michele ed uno su San Fortunato, che fu un martire salernitano del III secolo, le cui reliquie furono trasportate a Salerno. Con tutto questo corredo di libri la chiesa si qualifica anche come centro di alfabetizzazione, secondo la funzione di tutte le chiese del medioevo. I fedeli imparavano a leggere, esercitavano la memoria, la musica e il canto, sicuramente studiavano anche la grammatica e Truppoaldo era il maestro.

<sup>52</sup> *Campana....patena una de stainus:* qui sono elencati gli oggetti sacri per i riti: una campana, un incensiere di bronzo, una *sindone*, che era un panno ricamato in cui si raccoglievano e conservavano i pani offerti ai fedeli nel divino sacrificio, un velo per il tabernacolo, due pianete, una stola, una cotta, una veste sacra, un calice, un vaso di stagno.

et calce et unum furnum<sup>53</sup>, idest ipsa ecclesia cum predicta mobilia et casis et cum omnis rebus stabile et mobile pertinentes ipsius ecclesie funditus illut ei tradidi<sup>54</sup>, tali hordine, ut cunctis diebus vite sue illius sit potestati<sup>55</sup>

**Obblighi di Truppoaldo: prestazioni da lui godute e quelle da dividere con Adelferio e con gli uomini che lavorano i campi.**

eos tenendum et reiendum et liceat illum et omnes quos ibi miserit ad laboranorandum fobee et omnes sue hutilitatis ibi faciendum iusta ratione<sup>56</sup> et die noctuque in ipsa ecclesia officia[t] se officiare faciat sicut decet ecclesias villanas<sup>57</sup> et omnes offertas et quicquid in ipsa ecclesia introierit totum eius sit potestatis<sup>58</sup>, scepta sepultura et votationes et centa de ipsa ecclesia quod ibi intraberint medietatem illut nobis dare et medietatem inde

---

<sup>53</sup> *Bocte maiore....unum furnum*: sono gli attrezzi di proprietà della chiesa che indicano le attività che si svolgevano negli immobili di sua pertinenza e che erano legati alla coltivazione di ulivi (un palmento per la torchiatura delle olive), della vite (una botte grande per la pigiatura dell'uva), del grano (tutto l'occorrente per la molitura della farina e la panificazione: arca, calce e *furnum*). C'era anche una forma matura di concia rispetto a quella pastorale, poiché le *tine* (la pieve ne aveva quattro) sono attrezzi per la concia in locali chiusi, come pure i due *tractore* (macine) e la *bagina* (grosso contenitore). Tutto ciò dimostra una comune attività del *locum*. Bisogna infatti tenere presente che, nella povertà dei mezzi in una zona agro-pastorale di scarsa densità, la vita aveva caratteri comuni molto spiccati, per cui alcuni magazzini (*casa de applicta tres*) e anche gli attrezzi erano di uso comune (come sicuramente il forno) ancora di più se erano annessi alla chiesa e ancora di più se questa era una pieve, cioè un'istituzione ad uso di un territorio. La pieve si conferma anche come centro economico.

<sup>54</sup> *Idest ipsa ecclesia....tradidi*: Adelferio, usando questa formula, che sintetizza i beni mobili e immobili oggetti della concessione, afferma che questi sono del tutto integri. Da notare in questo elenco la sottolineatura di *casus*, che accoglievano i chierici adetti all'ufficiatura presso la chiesa (era questa una caratteristica della pieve) o anche persone bisognose dei servizi della chiesa.

<sup>55</sup> *Tali ordine....potestati*: questa espressione attesta che Truppoaldo riceve a vita la chiesa e i beni e che ha su di essi piena potestà.

<sup>56</sup> *Eos tenendum...iusta ratione*: compito di Truppoaldo è quello di stipulare contratti agrari con i lavoranti e di far sì che essi facciano ogni cosa secondo il necessario. Viene qui citato il *laboranorandun fobee* che è un contratto agrario.

<sup>57</sup> *Et die noctuque....ecclesie villanas*: uno degli obblighi derivanti dall'ufficio plebano era quello di assicurare la regolarità dell'ufficiatura liturgica. Adelferio sottolinea il compito della chiesa rurale (*ecclesias villanas*) che era punto di asilo e di ritrovo religioso per le popolazioni sparse nelle campagne. Dalla formula *die noctuque* si deduce che nella pieve c'era regolarità del servizio religioso, che la chiesa accoglieva i chierici delle cappelle sparse nel distretto pievano per l'ufficiatura durante le feste rituali più importanti.

<sup>58</sup> *Et omnes offertas....eius sit potestatis*: è concesso a Truppoaldo il godimento delle offerte e di ogni altra entrata della chiesa.

sivi abere<sup>59</sup>, tantum si ibi intraberit animalia viba aut tale causa que ad ornamentum ipsius ecclesie pertinead semper sit de ipsa ecclesia et ipsa presbiter abendum illud dum vibus fuerit et dominandum et reiendum et iusta ratione salbum faciendum<sup>60</sup>, sicut ipsa alia predicta mobilia et totis arbusti et alia rebus ipsius ecclesie annualiter suo nempe de super et de suptus laborare et cultare et laborare faciat et illu[t] prop[aginare faciat] ubi meruerit arbores et vites planctare<sup>61</sup>, et sic per annum illud lavoraret sicut [in] ipso locum meruerit quatenus proficiat et non dispereat<sup>62</sup> et omnis vinum et fruiet quod per annum inde exierit totum ei sit potestati tantum de illud retinunt alii hominibus ad laborandum per brebi a parte ipsius ecclesie illud quod inde dare debunt in pars ipsius ecclesie tollat et abeat illud ipse presbiter dum vibus fuerit<sup>63</sup>,

### **Obblighi pecuniari o in natura verso i proprietari della chiesa**

et pro censum exinde per omnis annum dare nobis vel in pars ipsius archiepiscopii duo auri tari bonum et decem massole de cerea et in festiuitate sancti Angeli de mense magio et sancte Marie de mense augusto per omnis annum dare nobis [...] cerea pro ipsa festiuitate ibi intraberit, et Natiuitas Domini per omnis annum similiter dare nobis vel diriga[nt] dua ossa persupta bona et una longa et decem massole de cerea, et in die Sanctum Iobis per omnis annum dare nobis vel dirigant unum peculium

---

<sup>59</sup> *Scepta sepultura....inde sivi aberre*: si considerano qui i redditi che Truppoaldo dovrà dividere con Adelferio e cioè i tributi per le sepolture, i doni fatti per voto e le entrate per i fitti. Adelferio rivendica per sé la metà dei diritti di pertinenza della chiesa.

<sup>60</sup> *Tantum si ibi....salbum faciendum*: il godimento dei beni della chiesa a favore di Truppoaldo è a vita. Viene altresì sottolineato che questi devono essere conservati integri. Tra i beni c'è il patrimonio pastorale della chiesa (*animalia viba*) che indica la realtà agro-pastorale del luogo. Questo era costituito da ovini, bovini, suini, equini, pollame e api.

<sup>61</sup> *Sicut ipsa....vitas planctare*: vengono sottolineati gli obblighi di Truppoaldo nella conduzione dei campi. Truppoaldo deve assicurare che i campi siano coltivati con ogni cura, che ne sia favorita la fruttificazione e sia curato il raccolto annuale, che siano messe a coltura nuove piante e che si metta in atto ogni pratica affinché questi non cadano nell'incolto. Da tali raccomandazioni si deduce che i beni devono essere di una certa consistenza, comunque chiara è la preoccupazione di salvaguardare questa importante fonte di sostentamento.

<sup>62</sup> *Et sicut per annum... non disperead*: si fa qui cenno alle consuetudini del luogo cui Truppoaldo deve attenersi. Ciò fa emergere l'abituale e periodico ripetersi di attività, che nel tempo sono diventate proprie del posto, il quale è chiaro che ha già acquisito una sua identità.

<sup>63</sup> *Et omnes vinum....dum vibus fuerit*: Adelferio conferma che i prodotti dei campi devono essere goduti da Truppoaldo ma anche dagli uomini che li lavorano, secondo un altro contratto medioevale, il *laborandum pre brebi*, che è espressione della politica agraria medioevale che vuole il godimento dei beni da parte di chi è sul fondo, affinché questo possa rendere bene.

bonum et quinquaginta oba et decem massole de ciria et unum parium de pulli<sup>64</sup>, et stetit pars ipsius archiepiscopii inclita ipsa traditione ei defendere diebus vite sue cum vice de bia sua da omnes omnes omnique partibus<sup>65</sup>.

### **Altri obblighi di Truppoaldo**

Ad ovitum suum inclita suprascripta traditione iusta ratione salva et ipsa rebus cultata revertad ad patestate nostra vel de pars ipsius archiepiscopii, et heredes suas licead inde exire cum omnia sua causa mobiles<sup>66</sup>, et potestatem habeat ipse presbiter ipsi homines laboratores quos diximus perquirere per annum si vene animalia operant ipsa rebus, quod si male laborant licead illis inde pignerare pro pars et vice ipsius ecclesie, et stetit ut ipsa ecclesia et ipsa casa et cella quando meruerit coperire et conciare ut per omnis annum bona paread decopertas et conciatas

### **Penalità**

Unde in eo hordine per conbenientiam guadium mihi dedit ipse Truppoaldus presbiter et fideiussore mihi posuit se ipsum per partes placentem, ut si talia omnia suprascripta per supradictum hordinem nobis non adimpleverit et aliquit inde contradixerint per ipsa guadia componere obligavit se ipse presbiter et sui eredes mihi vel in pars ipsius archiepiscopii

---

<sup>64</sup> *Et pro censum....parium de pulli*: qui vengono elencati gli obblighi pecuniari e in natura di Truppoaldo nei riguardi dell'Arcivescovo e di Adelferio. I versamenti hanno delle scadenze nel corso dell'anno e cioè in occasione delle due feste celebrate nella chiesa locale - quella di S. Angelo del mese di maggio (la ricorrenza di S. Michele dell'8 maggio è dunque documentata fin da questo periodo) e quella di S. Maria del mese di agosto (è la festa bizantina) - e delle feste dell'anno liturgico e cioè Pasqua (*Sanctum Iobis* è il giovedì santo) e Natale. Da notare la rigorosa precisazione con cui vengono stabilite le proporzioni in base alle quali saranno divisi i proventi delle terre tra la chiesa di Salerno e Truppoaldo. I termini con cui viene stabilita la corresponsione dei censi sono: *dare nobis, dare nobis vel dirigant*. Essi indicano che Truppoaldo deve inviare, tramite messi, il dovuto a Salerno. Qui si evidenzia il rapporto con Salerno, reso obbligatorio dalla imposizione dei tributi, che avveniva più volte in un anno. È importante tenere presente tale rapporto era di natura commerciale in quanto coloro che portavano i tributi a Salerno partecipavano ai mercati che si tenevano nella città in occasione di tutte le festività religiose. Da considerare inoltre che di solito erano i *missi* dei proprietari a giungere nei fondi per raccogliere i tributi ai quali il conduttore doveva dare ospitalità. Qui invece sono gli uomini di Truppoaldo, cioè gli abitanti del posto, che vanno a Salerno, il che conferma l'esistenza del commercio dei prodotti locali. Tali *missi* erano infatti anche mercanti.

<sup>65</sup> *Et stetit....partibus*: qui si cita la tradizione che lega la chiesa di Salerno alla *pieve* del *locum Solofre*. Questo fatto indica che il rapporto con la città era di lunga data e conferma tutto quanto si è detto intorno a questa istituzione.

<sup>66</sup> *Ad ovitum.... causa mobiles*: la concessione può essere estesa da Truppoaldo agli eredi, che però hanno la facoltà di romperla. In questo modo si legavano gli interessi degli uomini al fondo.

triginta auri solidi constantiniani et appositus ei [...] nobis seu in pars ipsius ecclesie ad pignorandum omnia sua causa legitimo et inlegitimo<sup>67</sup> [...].

### **Formula riassuntiva**

Hoc memoramus ut in ipsa festivitate sancti Angeli de mense magius deat nobis pro censum duo auri tari et decem massole de ciria, et in die Sanctu Iobis demus ad ipsum presbiter vel ad missum eius formata et chrisma et oleo sancto sicut meruerit<sup>68</sup>.

### **Firma e sottoscrizione**

Quod scripsi eo Mirandus notarius<sup>69</sup> (S).

+ Ego Romoaldus me subscripsi (S).

+ Ego Ademari me subscripsi<sup>70</sup> (S).

---

<sup>67</sup> *Unde in eo ordine....inlegitimo*: è la clausola di garanzia stabilita dal contratto che pone Truppoaldo come garante del patto e determina, in caso di inadempienza, per lui stesso e per i suoi eredi, la pena pecuniaria di 30 costantini d'oro (una moneta salernitana di origine bizantina) da versare ad Adelferio, il quale a sua volta si impegna di far rispettare i patti. Sono citati in questo patto due istituti longobardi (*guadia*), l'uno indicato dal sintagma *per combenienza* che è il patto di garanzia, l'altro dall'espressione *ad pignerandum*, che è l'atto legale di accettazione del pegno.

<sup>68</sup> *Hoc memoramus....meruerit*: è la formula che riassume il canone di base da versare in occasione della festa di S. Angelo di maggio. Questo canone, detto *censo di ricognizione*, è il più importante perchè legato al possesso della chiesa e veniva versato in occasione della festa principale della chiesa. Qui appare chiaro il ruolo secondario della festa di Santa Maria del 15 agosto, che mostra già in atto il processo di sostituzione che porterà alla caduta della intestazione a Santa Maria. Truppoaldo, in cambio del versamento di tale canone, riceve l'investitura del crisma e dell'olio sacro che gli permetteva di battezzare e di seppellire i morti. Esso dimostra inoltre che il prete accetta il magistero disciplinare e si sottopone alla volontà del vescovo. Più del crisma è la possibilità di conservare e tramandare la memoria dei morti che fa del distretto pievano il centro ed il cuore della comunità umana che vi abita, la quale poi con la chiesa entra a far parte della società dei credenti e tramite essa può impetrare la protezione divina. Da considerare che tutto questo avveniva a Solofra prima che si giungesse all'autonomia territoriale ed amministrativa del *locum*.

<sup>69</sup> Scrive e firma il contratto il notaio Mirando, che fu anche avvocato di S. Massimo e come tale controllava la gestione del patrimonio della chiesa.

<sup>70</sup> Romualdo e Ademaro, i testimoni, sono individui del posto di origine longobarda e sono persone libere.